

DETERMINAZIONE DI AFFIDAMENTO N. 17 DEL 30/07/2021

IL RESPONSABILE DELL'AREA METROPOLITANA DI MILANO

OGGETTO: Proroga dell'affidamento del servizio di vigilanza armata per gli uffici della sede di Milano per il periodo dal 01/09/2021 al 30/11/2021

VISTO il decreto legislativo 30 marzo 2001, n.165 e successive modifiche ed integrazioni;

VISTO il Regolamento di Organizzazione dell'ACI, deliberato dal Consiglio Generale, ai sensi dell'art.27 del citato decreto legislativo ed, in particolare, gli articoli 7, 12, 14, 18 e 20;

VISTO il Regolamento di adeguamento ai principi di razionalizzazione e contenimento della spesa, ai sensi dell'art.2, comma 2 bis, del decreto legge 31 agosto 2013, n.101, convertito con modifiche dalla legge 30 ottobre 2013 n.125, approvato dal Consiglio Generale dell'Ente nella seduta del 14 dicembre 2016 e s.m.i.;

VISTI l'art.2, comma 3 e l'art.17, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 13 aprile 2013, n.62, "Regolamento recante il codice di comportamento dei dipendenti pubblici" a norma dell'art.54 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n.165;

VISTO il Codice di comportamento dell'ACI, deliberato dal Consiglio Generale nella seduta del 20 febbraio 2014 e modificato nella seduta del 22 luglio 2015;

VISTO il Regolamento dell'ACI di attuazione del sistema di prevenzione della corruzione, deliberato dal Consiglio Generale nella seduta del 29 ottobre 2015 ed integrato nelle sedute del 31 gennaio 2017, del 25 luglio 2017, del 8 aprile 2019 e del 23 marzo 2021;

VISTO il Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione 2021-2023, redatto ai sensi dell'articolo 1 della legge 06.11.2012, n. 190 ed approvato dal Comitato Esecutivo dell'Ente con deliberazione del 23.03.2021, su delega del Consiglio Generale del 27.01.2021;

VISTA la normativa in materia di trasparenza e pubblicità dei contratti pubblici di cui al D.Lgs. n.33/2013, come modificato dal D.Lgs 97/2016, nonché le disposizioni di cui all'art.29 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i.;

VISTO l'Ordinamento dei Servizi dell'Ente, deliberato dal Consiglio Generale dell'Ente nella riunione del 26 marzo 2013, integrato con le modifiche deliberate nelle riunioni del 10 aprile e del 24 luglio 2013 e del 22 luglio 2015 che, tra le altre revisioni agli assetti organizzativi delle strutture centrali e periferiche, ha istituito le funzioni di Direttore Compartimentale, Dirigente di Area Metropolitana, Dirigente di Unità Territoriale e Responsabile di Unità Territoriale;

VISTO il provvedimento prot. n. 3913 del 30/10/2020, con il quale il Segretario Generale ha conferito al sottoscritto, con decorrenza dal 01/12/2020 e scadenza al 30/11/2023 l'incarico di Direttore dell'Area Metropolitana di Milano;

VISTO il Regolamento di Amministrazione e Contabilità dell'ACI adottato in applicazione dell'art.13, comma 1, lett.o) del decreto legislativo del 29 ottobre 1999, n.419 ed approvato dal Consiglio Generale nella seduta del 18 dicembre 2008, in particolare, l'art.13 del Regolamento di Amministrazione e Contabilità, il quale stabilisce che, prima dell'inizio dell'esercizio, il Segretario Generale, sulla base del budget annuale e del piano generale delle attività deliberati dai competenti Organi, definisca il budget di gestione di cui all'art.7 del citato Regolamento di organizzazione;

VISTO il budget annuale per l'anno 2021, composto dal budget economico e dal budget degli investimenti e dismissioni, deliberato dall'Assemblea dell'Ente nella seduta del 21 ottobre 2020;

VISTO il Budget di gestione per l'esercizio 2021, suddiviso per centri di responsabilità e conti di contabilità generale;

VISTA la determinazione del Segretario Generale n.3738 del 16 novembre 2020 che, sulla base del budget di gestione per l'esercizio 2021, ha stabilito in € 100.000,00 e comunque nei limiti delle voci di budget assegnate alla gestione del proprio Centro di Responsabilità, il limite unitario massimo di spesa entro il quale i Dirigenti di Area Metropolitana possono adottare atti e provvedimenti di spesa per l'acquisizione di beni e la fornitura di servizi e prestazioni e che, oltre tale importo, tali atti e provvedimenti siano sottoposti all'autorizzazione dei rispettivi Direttori delle Direzioni Compartimentali nei limiti dell'importo di spesa a questi attribuito;

VISTO il decreto legislativo, n.50/2016, "*Codice dei contratti pubblici*, di attuazione delle direttive 2014/23/UE, nonché di riordino della disciplina vigente in materia di contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture, come implementato e modificato dal decreto legislativo n.56/2017, dalla Legge n.55/2019, di conversione, con modificazioni, del D.L. n.32/2019, dalla Legge n.120/2020, di conversione, con modificazioni del D.L. n.76/2020 e modificato dall'art.51 del D.L. n.77/2021;

VISTO, in particolare, l'art.32, comma 2, secondo inciso, del Decreto Legislativo 18 aprile 2016 n. 50 e s.m.i., il quale prevede che la stazione appaltante, per le procedure di cui all'art.36, comma 2, lett.a) e b), possa procedere ad affidamento diretto tramite determina a contrarre, o atto equivalente, che contenga, in modo semplificato, l'oggetto dell'affidamento, l'importo, il fornitore, le ragioni della scelta del fornitore, il possesso, da parte sua dei requisiti di carattere generale, nonché il possesso dei requisiti tecnico-professionali, ove richiesti;

VISTA la Determinazione ANAC n.5 del 6 novembre 2013 - Linee guida su programmazione, progettazione ed esecuzione del contratto nei servizi e nelle forniture;

VISTO il Manuale delle Procedure negoziali dell'Ente, approvato con determinazione del Segretario Generale n.3083 del 21.11.2012, ed in particolare gli articoli 9 e 10 in merito alle competenze in materia negoziale e ad adottare le determinazioni a contrarre;

RICHIAMATE le modalità operative descritte nel "Manuale delle Procedure amministrativo – contabili" dell'Ente, approvato con Determinazione del Segretario Generale n.2872 del 17 febbraio 2011;

VISTA la legge 13 agosto 2010, n. 136 ed, in particolare l'art. 3, relativamente alla disciplina sulla tracciabilità dei flussi finanziari e il decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33 relativo agli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni;

VISTI gli articoli 5 e 6 della Legge 241/1990 e s.m.i. in merito alla nomina e alle funzioni del responsabile del procedimento con particolare riferimento agli affidamenti di appalti pubblici;

VISTO l'art.31 del Codice, le prescrizioni contenute nelle Linee Guida n.3 "Nomina, ruolo e compiti del responsabile unico del procedimento per affidamenti di appalti e concessioni", emanate dall'ANAC con determinazione n.1096 del 26 ottobre 2016, nonché l'art.12 del Manuale delle procedure negoziali dell'Ente, il quale stabilisce che con la determinazione a contrattare o con apposito provvedimento, è nominato, per ciascun contratto, un responsabile del procedimento, il quale svolge compiti di impulso, di direzione e di coordinamento dell'istruttoria procedimentale e le attività dirette al corretto e razionale svolgimento della procedura di gara, ferme restando le competenze stabilite nei regolamenti dell'Ente in merito all'adozione del provvedimento finale;

VISTO l'art.42 del D.Lgs.n.50/2016 e s.m.i. e l'art.6-bis della Legge n.241/1990, introdotto dalla Legge n.190/2012, relativi all'obbligo di astensione dall'incarico del Responsabile del procedimento in caso di conflitto di interessi, segnalando ogni situazione di conflitto, anche potenziale;

RITENUTO di svolgere le funzioni di Responsabile del procedimento, in conformità all'art.5 della Legge n.241/90 e s.m.i.;

VISTO l'art.36, commi 1 e 2, lett.a) del D.Lgs.n.50/2016 e s.m.i., come novellato dall'art.1 comma

2 lett.a) della Legge n.120/2020 di conversione, con modificazioni, del D.L. n.76/2020 e modificato dall'art.51 del D.L. n.77/2021 che prevede, per affidamenti di importo inferiore alle soglie indicate, l'affidamento diretto anche senza previa consultazione di due o più operatori, nel rispetto dei principi di economicità, efficacia, tempestività, correttezza, libera concorrenza, non discriminazione, trasparenza, proporzionalità, pubblicità, nonché nel rispetto dei principi di cui agli artt.34 (Criteri di sostenibilità energetica e ambientale), 42 (Conflitto di interesse) e di rotazione degli inviti e degli affidamenti ed in modo da assicurare l'effettiva possibilità di partecipazione delle microimprese, piccole e medie imprese;

VISTE le Linee Guida n.4 dell'ANAC di attuazione del D.Lgs.n.50/2016, recanti "*Procedure per l'affidamento dei contratti pubblici di importo inferiore alle soglie di rilevanza comunitaria, indagini di mercato e formazione e gestione degli elenchi di operatori economici*", approvate dal Consiglio dell'Autorità Nazionale Anticorruzione con delibera n.1097 del 26 ottobre 2016 ed aggiornate al Decreto Legislativo 19 aprile 2017, n. 56 con delibera del Consiglio n.206 del 1 marzo 2018, nonché al Decreto Legge 18 aprile 2019, n.32 convertito con legge 14 giugno n.55, limitatamente ai punti 1.5, 2.2, 2.3 e 5.2.6 con delibera del Consiglio n.636 del 10 luglio 2019;

PREMESSO che alla data del 31/08/2021 verrà a scadenza il contratto per il servizio di vigilanza armata dell'Area Metropolitana ACI di Milano, stipulato per il periodo dal 01/09/2019 al 31/08/2021 con la Società GSI Security Group Srl, individuata a seguito di procedura negoziata svolta mediante RdO n.2257057 sulla piattaforma del MePa, si rende necessario continuare ad assicurare la sicurezza dell'immobile, dei valori e del personale dell'Ente;

CONSIDERATO che, ai fini di una nuova procedura di affidamento del servizio, sono in corso di valutazione le attuali esigenze di vigilanza della sede, anche alla luce del protrarsi dello stato di emergenza sanitaria legato al Covid-19, nonché le diverse modalità di affidamento del servizio, tenuto conto della possibilità prospettata dal Servizio Patrimonio di aderire ad una Convenzione gestita a livello centrale che si stima di attivare nei prossimi mesi, soluzione che comporterebbe significativi benefici a livello organizzativo e gestionale;

PRESO ATTO che l'art.1 del contratto, in conformità all'art.106, comma 11, del D.Lgs.n.50/2016 e s.m.i., prevede espressamente la facoltà di proroga per un periodo di 3 mesi alle stesse condizioni contrattuali ed economiche pari ad € 20,00 oltre IVA, orarie per il servizio di vigilanza mediante collegamento ed € 100.00 mensili per il collegamento del sistema di allarme;

CONSIDERATO che, in ragione delle ore lavorative stimate pari a 565 (nel quale sono ricomprese 21 ore per eventuali servizi di vigilanza da eseguirsi in occasione di lavori di manutenzione da svolgersi presso la sede nelle giornate di sabato) e del canone mensile per il collegamento del sistema d'allarme, l'importo per il periodo di prosecuzione del contratto è pari ad € 11.600,00, oltre IVA, di cui € 11.300,00, oltre IVA, per il servizio di vigilanza mediante piantonamento ed € 300.00,00, oltre IVA, per il collegamento del sistema di allarme;

VALUTATO opportuno, alla luce di quanto suesposto, usufruire della suddetta opzione contrattuale e proseguire il rapporto contrattuale fino al 30/11/2021, così da garantire la continuità e il buon andamento dell'azione amministrativa;

CONSIDERATO che la ditta GSI Security Group SRL confermatasi, nel tempo, fornitore puntuale ed affidabile, si è dichiarata disponibile alla prosecuzione del servizio fino alla data del 30/11/2021 alle stesse condizioni contrattuali ed economiche;

PRESO ATTO che la Società risulta essere in possesso di licenza prefettizia e regolarmente iscritta nel registro delle imprese presso la competente Camera di Commercio per le attività di vigilanza, in regola, come si evince dal DURC, con il pagamento degli oneri contributivi e previdenziali e non risultano a suo carico annotazioni nel Casellario Informatico tenuto presso l'Osservatorio dell'ANAC;

DATO ATTO che, trattandosi di proroga contrattuale, resta invariato lo Smart CIG che è il n.77427997DC;

VISTO che la presente determinazione è sottoposta al controllo di copertura budget dell'Ufficio Amministrazione e Bilancio dell'Ente;

DETERMINA

Sulla base di quanto evidenziato nelle premesse, che costituiscono parte integrante e sostanziale della presente determinazione, di autorizzare, ai sensi dell'art 1 del contratto in corso e in conformità all'art.106, comma 11, del D.Lgs.n.50/2016 e s.m.i., la prosecuzione del servizio di vigilanza armata con la Società GSI Security Group SRL, per il periodo dal 01/09/21 al 30/11/21 e verso corrispettivo complessivo di € 11.600.00, oltre IVA.

La suddetta spesa verrà contabilizzata sul Conto di costo n. 410718002 a valere sul budget di gestione assegnato per l'esercizio finanziario dell'anno 2021 all'Area Metropolitana di Milano quale Unità Organizzativa Gestore 4541 C.d.R. 454;

Si dà atto che la Società risulta in possesso di licenza prefettizia e regolarmente iscritta nel registro delle imprese presso la competente Camera di Commercio per le attività in argomento, essere in possesso del DURC attestante la regolarità degli oneri contributivi e previdenziali e non risultano a suo carico annotazioni dal Casellario Informativo tenuto presso l'Osservatorio dell'ANAC.

Si dà atto che il pagamento delle singole fatture sarà subordinato all'acquisizione con modalità informatica del DURC regolare.

Il pagamento del servizio verrà effettuato con le modalità di cui all'art.3 della Legge n.136/2010 e, precisamente, tramite bonifico su conto corrente bancario dedicato, anche in via non esclusiva, alle commesse pubbliche ai fini di assicurare la tracciabilità dei movimenti finanziari relativi a rapporti contrattuali in ambito pubblico.

Il numero di Smart CIG dall'ANAC alla presente procedura è 77427997DC

Le funzioni di Responsabile del procedimento di cui all'art.31 del D.Lgs n.50/2016 e s.m.i., sono svolte dal sottoscritto, dott. Cutrini Andrea, fermo restando quanto previsto dall'art.6-bis della Legge n.241/1990, introdotto dalla Legge n.190/2012, e dall'art.42 del Codice, relativamente alle situazioni di conflitto di interessi.

Del presente provvedimento darà data pubblicazione sul sito istituzionale dell'Ente, nella sezione "Amministrazione trasparente" – "Bandi di gara e contratti", in conformità alla normativa vigente.

Il Direttore dell'Area Metropolitana di Milano

Dott. Andrea Cutrini